



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE

DI CREMONA

DELIBERAZIONE

adottata dal Direttore Generale Dr. Camillo Rossi

N. 156

DEL 12/03/2018

PROT. 2474/18

**OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI
BENI E SERVIZI**

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Aschedamini Susanna

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà per giorni 15 interi e consecutivi.

Dal 13/03/2018 Al 27/03/2018

**IL RESPONSABILE U.O. Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marianna Bonfanti**

Ricordato che con deliberazione n. 188 del 25/7/2013 venne approvato il Regolamento Aziendale per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi";

richiamate le seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice appalti);
- D.Lgs. n.56 del 19/4/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18/4/2016, n.50";

considerato che è necessario aggiornare il Regolamento Aziendale per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi in adeguamento alle specifiche disposizioni del nuovo codice degli appalti;

visto il "Regolamento aziendale per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi " (composto da 11 articoli e da n. 5 pagine) proposto dal Responsabile della U.O. Acquisti e Servizi ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

acquisito il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario per gli ambiti di competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento aziendale per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi " (composto da 11 articoli e da n. 5 pagine) elaborato in conformità ai dettati normativi del D.Lgs.18/4/2016, n.50 e s.m.i. ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.33/2009 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Camillo Rossi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Alessandra Bruschi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Rosario Canino

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
Dott.ssa Paola Mosa

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA
DEI CONTRATTI DI FORNITURA
DI BENI E SERVIZI**

INDICE

ART. 1	Oggetto	pag.3
ART. 2	Normativa di riferimento	pag.3
ART. 3	Forma dei contratti	pag.3
ART. 4	Modalità di sottoscrizione	pag.4
ART. 5	Soggetto autorizzato alla stipula	pag.4
ART. 6	Contenuto del contratto	pag.4
ART. 7	Conclusioni e perfezionamento del contratto	pag.5
ART. 8	Repertorio aziendale dei contratti e registrazione	pag.5
ART. 9	Spese contrattuali	pag.5
ART.10	Anagrafe Tributaria	pag.5
ART.11	Norme di rinvio	pag.5

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la forma e le modalità di stipula dei contratti di appalto di beni e servizi.

Art. 2 – Normativa di riferimento.

Il presente Regolamento è adottato in conformità alla seguente normativa;

- D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici, in particolare art.32
- D.Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, in particolare art.21;
- D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- D.L. 5/2012 convertito con modifiche con L.35/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;
- D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla legge L. 221/2012.

L'art. 6, ai commi 2 e 3, del D.L. 179/12, nell'ambito delle azioni volte a sviluppare la digitalizzazione dell'operato della pubblica amministrazione, si occupa della forma dell'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, degli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 L. 241/90 e dei contratti pubblici.

L'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii prevede:

“il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in appositi scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri”.

Art. 3 – Forma dei contratti.

I contratti dell'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona vengono stipulati, di norma, fatta salva ogni diversa disposizione contenuta nei documenti di gara, nelle seguenti forme:

- A. scrittura privata non autenticata per i contratti discendenti da procedure sopra soglia comunitaria
- B. lettera commerciale per i contratti di fornitura di beni e servizi discendenti da procedura negoziata o affidamento diretto (art. 36),

Sarà in ogni caso garantita identità di forma per tutti i contratti discendenti da medesima procedura di gara, indipendentemente dal loro singolo importo, con prevalenza nell'ordine di A su B

La soglia comunitaria di cui sopra è automaticamente adeguata in relazione alla revisione periodica di cui all'art.35 comma 3 del DLgs 50/2016

In caso di procedura di affidamento effettuata mediante MEPA, il contratto è stipulato con le forme disciplinate dal documento “Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione” emanato da Consip.S.p.A.

Art. 4 - Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione del contratto ad opera delle parti dovrà essere effettuata, di norma, con firma digitale o con firma elettronica qualificata a pena di nullità (art. 21, comma 2-bis D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'ASST di Cremona procederà all'invio del contratto, sottoscritto nelle forme di cui sopra, mediante posta elettronica certificata (PEC), anche mediante piattaforma telematica SINTEL.

Nei casi in cui l'impossibilità di sottoscrivere nel rispetto delle forme e modalità indicate sia opportunamente motivata, i contratti potranno avere forma cartacea ed essere sottoscritti in modalità tradizionale.

In caso di procedura di affidamento effettuata mediante MEPA, il contratto è stipulato con le modalità disciplinate dal documento "Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione" emanato da Consip.S.p.A. Il contratto viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e stipulato attraverso l'invio a Sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dall'ASST e dal Soggetto Aggiudicatore.

Art. 5 – Soggetto autorizzato alla stipula.

Tutti i contratti vengono sottoscritti:

- per l'ASST, su delega del Direttore Generale, dal RUP o suo sostituto ovvero dai Dirigenti individuati come titolari di strutture deputate agli acquisti di beni e servizi;
- per le ditte fornitrici, dal rappresentante legale o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza, che devono essere debitamente documentati.

Prima di procedere alla stipulazione del contratto, il soggetto autorizzato procede alla stipula per conto dell'ASST, accerta che siano state effettuate con esito favorevole tutte le verifiche preliminari richieste per i singoli tipi di contratto dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara (es. controlli sui requisiti generali di ammissibilità ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, presentazione della cauzione provvisoria se dovuta).

Art. 6 - Contenuto dei contratti.

I contratti devono contenere clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale, come derivanti dai documenti di gara e dall'offerta (tecnica ed economica) presentata dal soggetto aggiudicatario della procedura di gara.

Il soggetto autorizzato alla stipula può apportare le modifiche volte a precisare il contenuto o altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio e fatto salvo quanto risulta dagli atti di gara.

➤ Costituiscono elementi essenziali dei contratti stipulati con scrittura privata non autenticata:

- indicazione dei contraenti;
- oggetto del contratto;
- importo contrattuale;
- durata del contratto;
- se dovuta, cauzione definitiva (valore, numero, società emittente)
- copia della polizza, se dovuta
- assunzione da parte della Ditta degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010);
- indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- indicazione che in caso di registrazione tutte le spese relative e conseguenti saranno a carico della Ditta aggiudicataria, se non diversamente stabilito;
- foro competente per qualsiasi controversia.

Possono non essere materialmente allegati al contratto, ma costituirne parti integranti e sostanziali, i seguenti documenti:

- Bando di gara
- Disciplinare/lettera d'invito, Capitolato Speciale di gara e relativi allegati;
- Offerta tecnica ed economica della Ditta aggiudicataria.

Al contratto stipulato con scrittura privata non autenticata deve essere allegato, se presente, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi sottoscritto dalle parti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR 30/1/14 n. X/1299.

Art. 7 – Conclusione e perfezionamento del contratto.

Il soggetto autorizzato alla stipula del contratto procederà, come sopra specificato, all'invio, mediante posta elettronica certificata (PEC) del contratto firmato elettronicamente, indicando l'indirizzo PEC a cui il documento debitamente sottoscritto deve essere rinviato.

Il contratto si considererà concluso e perfezionato alla data di sottoscrizione della privata controparte contrattuale, se debitamente firmato mediante apposizione della firma elettronica qualificata o della firma digitale.

Art. 8 - Repertorio aziendale dei contratti e registrazione.

Tutti i contratti sottoscritti mediante scrittura privata non autenticata devono essere protocollati e caricati a sistema, registrati nel Repertorio aziendale dei Contratti, nel quale risulteranno il numero progressivo attribuito all'atto, la data dell'atto, la natura dell'atto, i contraenti, il valore del contratto al netto dell'IVA.

I contratti stipulati dall'ASST di Cremona sono soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente solo in caso d'uso.

Tutti i contratti devono essere sottoscritti con firma digitale dal RUP e devono essere poi caricati a sistema (Archiflow).

Art. 9 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 10 – Anagrafe Tributaria.

Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 18 marzo 1999, prevede l'invio da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni all'Anagrafe Tributaria, entro il 30 aprile di ogni anno, degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e di trasporto di importo pari e superiore ad Euro 10.329,14 (Iva esclusa) conclusi mediante scrittura privata e non registrati

Art. 11 – Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti.